



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, BASSO, BAZOLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MALPEZZI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI e VERINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2024

Disposizioni concernenti l’etichettatura degli alimenti e degli ingredienti contenenti lattosio

ONOREVOLI SENATORI. – L'intolleranza al lattosio si definisce come la presenza di sintomi, principalmente di tipo gastro-intestinale, in soggetti che presentano una mancanza, parziale o totale, di lattasi, l'enzima in grado di scindere il lattosio nei suoi due componenti glucosio e galattosio. Essa è riconosciuta come principale intolleranza alimentare dall'Organizzazione mondiale della sanità, e si stima essere presente in più del 50 per cento della popolazione italiana. Data la sua elevata prevalenza, l'intolleranza al lattosio non è riconoscibile come malattia cronica come la celiachia, e pertanto non sono previste esenzioni e buoni. I livelli essenziali di assistenza (LEA) sono disposti solo per coloro che presentano il « deficit congenito di lattasi », classificato dalla comunità scientifica come forma più rara di intolleranza al lattosio.

Le principali forme di latte-intolleranza sono la forma genetica (permanente) e quella secondaria (transitoria), entrambe causa di effetti negativi sulla salute, e la principale terapia consiste nella dieta senza lattosio (o, in alcuni casi, a ridotto contenuto di lattosio) per un periodo transitorio o permanente, a seconda della forma di intolleranza.

L'intolleranza al lattosio ha un forte impatto sulla qualità di vita, determinando un cambiamento radicale delle abitudini, del comportamento di acquisto dei generi alimentari, o della relazione con le altre persone nei pasti consumati fuori dalle mura domestiche. È quindi necessaria un'iniziativa di sensibilizzazione sull'importanza di un'alimentazione bilanciata, predisposta da professionisti della nutrizione (dietisti, biologi nutrizionisti, dietologi), nonché volta a mi-

gliorare la conoscenza dell'etichettatura degli alimenti privi di lattosio, in modo che gli interessati possano distinguere e riconoscere velocemente un prodotto idoneo e sicuro. In molti casi, infatti, le etichette dei prodotti senza lattosio restano ancora non adeguate e poco chiare.

Le informazioni sull'assenza di lattosio, o sulla sua presenza in misura ridotta, negli alimenti di ogni tipo dovrebbero aiutare le persone intolleranti al lattosio a individuare e a scegliere una dieta variata, sia a casa che fuori.

Tra i prodotti per intolleranze alimentari, in ogni caso, quelli etichettati con la dicitura « senza lattosio » hanno registrato nel 2022 una notevole crescita (+12,1 per cento), maggiore rispetto al trend dei prodotti senza glutine (+3,4 per cento). Riguardo al tema dell'etichettatura degli alimenti e alla scelta dei prodotti idonei alla dieta senza lattosio, è stato realizzato uno studio da parte dell'Associazione italiana latte-intolleranti (AILI), in collaborazione con il Dipartimento di economia e *management* dell'Università di Pisa, pubblicato sulla rivista scientifica internazionale « EC Nutrition » nell'ottobre 2022, nel quale viene riportato che il 79,2 per cento dei latte-intolleranti dichiara di voler fare la spesa in modo rapido e sicuro, evitando di perdere tempo a leggere etichette poco chiare che si traducono nella rinuncia all'acquisto.

Tutti i simboli riconducibili all'assenza di lattosio o di latte che oggi si trovano sulle etichette dei prodotti, ad esclusione del marchio di certificazione Lfree®, non si possono definire certificazioni ma auto-dichiarazioni dell'azienda produttrice. Essi generano poca sicurezza e scarse garanzie per i con-

sumatori intolleranti al lattosio, in ragione dell'assenza di una legge che regoli, in modo chiaro e univoco, i limiti soglia del contenuto residuo di lattosio per tutti i prodotti alimentari, e di indicazioni circa il rispetto e il mantenimento dei suddetti requisiti.

Attualmente, infatti, le regole per l'uso delle dichiarazioni riguardanti l'assenza o la ridotta presenza di lattosio negli alimenti, come per esempio « assenza di lattosio », « a contenuto molto basso di lattosio », « a basso contenuto di lattosio », « a ridotto contenuto di lattosio » non sono armonizzate a livello europeo. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, entrato in vigore il 12 dicembre 2011, non è ancora applicato nella sua interezza nei diversi Paesi membri, sebbene esso abbia operato un complesso riassetto della normativa in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti, stabilendo le basi per la protezione dei consumatori in materia di informazioni sulle sostanze con effetti allergenici o di intolleranza scientificamente dimostrati.

Per motivi di chiarezza e coerenza, anche l'introduzione di norme sull'uso delle diciture che indicano l'assenza o la presenza ridotta di lattosio nei prodotti alimentari dovrebbe essere disciplinata a norma del citato regolamento (UE) n. 1169/2011, tenendo conto del parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 10 settembre 2010 sulle soglie relative al lattosio nell'intolleranza al lattosio e nella galattosemia.

Secondo i programmi della Commissione europea, l'articolo 36 del citato regolamento n. 1169/2011 dovrà essere modificato in futuro per includere anche le indicazioni sull'assenza di lattosio o il suo contenuto ridotto negli alimenti, armonizzando le condizioni che giustificano tali indicazioni. Nelle more di tali modifiche, il Ministero della sa-

lute ha già emanato due circolari ai sensi delle quali l'indicazione « senza lattosio » può essere impiegata per latti e prodotti lattiero-caseari con un residuo di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o 100 ml. I prodotti con tale indicazione devono riportare l'informazione in etichetta sulla specifica soglia residua di lattosio con modalità del tipo: « meno di ... ». La soglia indicata deve risultare comunque inferiore a 0,1 g per 100 g o 100 ml. Solo per i latti e i latti fermentati può essere impiegata l'indicazione « a ridotto contenuto di lattosio » se il residuo del disaccaride è inferiore a 0,5 g per 100 g o 100 ml. Sulle etichette di tali prodotti va riportato che il tenore di lattosio è « meno di 0,5 g per 100 g o 100 ml ». Per fornire una informazione precisa ai consumatori sui contenuti dei prodotti delattosati « senza lattosio » o « a ridotto tenore di lattosio », va riportata in etichetta anche una indicazione del tipo « Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio ».

I suddetti alimenti sono stati espressamente prodotti, preparati o lavorati per ridurre il tenore di lattosio di uno o più ingredienti contenenti lattosio ed essere idonei all'alimentazione di persone con intolleranza al lattosio.

Allo stesso tempo esistono prodotti che sono naturalmente privi di lattosio o che sono stati prodotti, preparati o lavorati in modo da contenerne una minore quantità, o nei quali gli ingredienti contenenti lattosio sono stati sostituiti con altri ingredienti che ne sono naturalmente privi.

A tal proposito, è possibile definire un alimento « naturalmente privo di lattosio » se al suo interno non sono presenti ingredienti lattei, nel rispetto dell'articolo 7 del citato regolamento n. 1169/2011, e della circolare del Ministero della salute n. 27673 del 2015, fatta eccezione per alcune varietà di prodotti lattiero-caseari. Inoltre, ai sensi della circolare del Ministero della salute

n. 24708 del 2016, è possibile definire un prodotto lattiero-caseario « naturalmente privo di lattosio » grazie al suo naturale processo di produzione che porta alla perdita di lattosio.

Alcune persone intolleranti al lattosio possono comunque tollerarne ridotte quantità, con limiti che variano da persona a persona. Per consentire a chiunque di reperire sul mercato una varietà di prodotti alimentari adatti alle proprie esigenze e al proprio livello di sensibilità occorre garantire la disponibilità di prodotti con diversi livelli ridotti di lattosio, sempre entro i limiti suddetti. È tuttavia fondamentale che i diversi prodotti siano correttamente etichettati, in modo da garantirne un corretto impiego da parte delle persone intolleranti al lattosio, e che gli Stati membri dell'Unione europea organizzino campagne di informazione al riguardo.

L'introduzione per legge dell'obbligo di inserire nell'etichetta l'indicazione relativa all'assenza di lattosio o alla sua presenza in misura ridotta negli alimenti o nei loro ingredienti, una volta ottemperato l'obbligo di notifica alla Commissione europea, risulta fondamentale per garantire un vincolo ulteriore rispetto ai criteri generali già stabiliti a livello europeo in tema di lealtà dell'informazione al consumatore.

In attesa che il confronto in sede europea porti a regole condivise per l'utilizzo di indicazioni sul contenuto di lattosio negli alimenti, alcuni Stati membri hanno deciso di regolamentare delle buone pratiche per usare

alcune di queste indicazioni a livello nazionale.

Il presente disegno di legge risponde anche alla necessità di porre maggiore attenzione al monitoraggio e alla condizione di intolleranza al lattosio, alla sua gestione e, in particolar modo, alla sua dietoterapia che prevede l'inclusione di prodotti senza lattosio (delattosati).

A partire da queste considerazioni, e tenendo a mente quanto oggi previsto dalle circolari del Ministero della salute n. 27673 del 2015 e 24708 del 2016, l'articolo 1 del presente disegno di legge dispone che le informazioni relative all'assenza di lattosio o alla sua presenza in misura ridotta negli alimenti o nei loro ingredienti siano fornite esclusivamente attraverso le diciture e alle condizioni stabilite con apposito decreto, e siano in ogni caso apposte in modo evidente sulle confezioni dei prodotti, facilmente visibili e chiaramente leggibili.

L'articolo 2 individua le sanzioni da applicare in caso di immissione sul mercato di prodotti con imballaggi o etichette non conformi alle disposizioni del disegno di legge. Si garantisce in ogni caso che i prodotti alimentari preimballati immessi in mercato prima della data di entrata in vigore della legge possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte (articolo 3).

Infine, all'articolo 4 si dispone che l'entrata in vigore avvenga dopo tre mesi dall'avvenuta notifica alla Commissione europea, ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'etichetta o la confezione degli alimenti deve riportare le informazioni relative all'assenza di lattosio, o alla sua presenza in misura ridotta negli alimenti o nei loro ingredienti. Tali informazioni sono fornite esclusivamente attraverso le diciture e alle condizioni stabilite dal decreto di cui al comma 2, garantendo in ogni caso che le medesime siano indelebili e apposte in un punto evidente dell'etichetta o della confezione, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) la quantità di lattosio presente negli alimenti, nei prodotti specificamente formulati per celiaci indicati come senza glutine e nei singoli ingredienti, corrispondente a una delle seguenti diciture, da riportare sull'etichetta o sulla confezione: « senza lattosio », « a ridotto contenuto di lattosio », « naturalmente privo di lattosio »;

b) la specifica dicitura che può essere riportata sull'etichetta per gli alimenti o per

gli ingredienti degli alimenti che non contengono prodotti lattiero-caseari, inclusi i prodotti specificamente formulati per celiaci indicati come senza glutine;

c) il punto specifico dell'etichetta o della confezione in cui può essere apposta la dicitura recante l'indicazione relativa alla quantità di lattosio presente;

d) la grandezza e la tipologia dei caratteri della dicitura, la cui parte mediana deve essere pari o superiore a 1,2 millimetri nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misuri più di 80 centimetri quadrati;

e) la grandezza e la tipologia dei caratteri della dicitura, la cui parte mediana deve essere pari o superiore a 0,9 millimetri nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misuri meno di 80 centimetri quadrati;

f) le modalità e le tecniche per l'effettuazione dei controlli sui prodotti in commercio.

Art. 2.

(Immissione in mercato e sanzioni)

1. I prodotti possono essere immessi sul mercato solo se i loro imballaggi o le loro etichette sono conformi alle disposizioni della presente legge.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato un prodotto non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste all'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Art. 3.

(Disposizione transitoria)

1. I prodotti alimentari preimballati, immessi sul mercato prima della data di en-

trata in vigore della presente legge, che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 1 possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la data della notifica di cui al paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, di cui è data comunicazione con pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00